

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 273 (1).

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3 e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

2. Le disposizioni allegate al presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

Art. 1

1. Nell'art. 4, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole "i vice pretori" è inserita una virgola e sono aggiunte le parole "i vice procuratori".

Art. 2

1. Quando in una disposizione di legge è fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale.

2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario è fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.

3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.

Art. 3

1. L'art. 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall'art. 6 comma 3 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dai seguenti:

"All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'art. 7-bis.

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate".

2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989, n. 251, è immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 4 (6) (8)

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno. (3)

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore. (4)

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. (2) (7)

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. (5)

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica. (5)

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(2) Comma modificato dall'art. 1, D.M. 6 novembre 1996, a decorrere dal 27 novembre 1996, sostituito dall'art. 24-ter, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e, successivamente, modificato dall'art. 52, comma 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il quale è stato a sua volta abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

(3) Comma modificato dall'art. 1, D.M. 6 novembre 1996, a decorrere dal 27 novembre 1996, sostituito dall'art. 24-ter, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, modificato dall'art. 52, comma 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il quale è stato a sua volta abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con

modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(4) Comma inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(5) Comma inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

(6) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l' art. 33, comma 2, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

(7) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 febbraio - 3 marzo 2015, n. 29 (Gazz. Uff. 11 marzo 2015, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(8) Vedi, anche, l' art. 31, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 5

1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'art. 70, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura dell'avvenuta sostituzione.

Art. 6

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 83 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 7

1. Sono abrogati gli articoli 101, 102 e 103, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. L'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 105 (Supplenze nelle sezioni del tribunale).

- 1. Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede".

Art. 8

1. L'art. 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Art. 209 (Indennità di missione per i pretori).

- 1. Il trattamento economico di missione per i pretori incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie.

2. Ai fini del trattamento economico di missione si considera ordinaria sede di servizio la sede della pretura circondariale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate ovvero presso una o più sezioni distaccate e la pretura circondariale, con la procedura tabellare disciplinata dall'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si provvede anche a stabilire l'ordinaria sede di servizio.

3. La sede di servizio determinata a norma del comma 2 vale anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'art. 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dall'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è richiesta al pretore dirigente, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.

5. Copia del provvedimento emesso a norma del comma 4 è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato, il quale, in caso di diniego dell'autorizzazione, può proporre reclamo motivato al Consiglio superiore della magistratura."

Art. 9 (9) (10)

[1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.

2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.

4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.]

(9) Articolo abrogato dall'art. 4-ter, comma 1, L. 16 ottobre 1991, n. 321, inserito dall'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 356.

(10) Articolo sostituito dall'art. 54, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9-bis (11) (12)

[1. Alla copertura dei posti indicati nell'art. 9, comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento è operato partendo dal più giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello più vicino a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria.

3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'art. 9 comma 4.]

(11) Articolo abrogato dall' art. 4-ter, comma 1, L. 16 ottobre 1991, n. 321, inserito dall'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 356.

(12) Articolo inserito dall'art. 55, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9-ter (13)

1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di

entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina. (14)

2. L'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non è immediatamente rinnovabile. Non è richiesto il consenso del magistrato da applicare.

(13) Articolo inserito dall'art. 55, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma modificato dall'art. 4-ter, comma 2, L. 16 ottobre 1991, n. 321, inserito dall'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 356.

Art. 10

1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise d'appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti.

2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato d'appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.

3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 11

1. Se la corte di assise o la corte di assise d'appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell'art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 12

1. L'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, è sostituito dal seguente:

"Art. 36 (Indennità dei giudici popolari). - 1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a euro 51 (lire centomila) giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a euro 56,81 (lire centodiecimila) giornaliera per le successive cinquanta udienze e a euro 61,97 (lire centoventimila) per le udienze successive.

3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise d'appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte d'appello.

4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

5. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise d'appello a norma dell'art. 26, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di euro 10 (lire ventimila) per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.".

Art. 13

1. L'art. 2 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - 1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità previste dall'art. 36, commi 1, 2 e 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente".

Art. 14

1. Le formalità per la scelta dei giudici popolari previste dal capo II e dal capo III della legge 10 aprile 1951, n. 287 possono essere espletate con l'ausilio di strumenti e procedure informatiche.

Art. 15

1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonché con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.
2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura trasmettono, all'esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nonché al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
3. Ogni semestre il presidente della corte d'appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancelleria nonché il presidente del consiglio dell'ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte d'appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.
4. Il presidente della corte d'appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero di grazia e giustizia nonché il consiglio giudiziario, che trasmette l'informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 16

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte d'appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise d'appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti.
2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonché delle preture e delle loro sezioni è approvato dal presidente della corte d'appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.

Art. 17

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato. (15)

(15) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1991, n. 418, convertito dalla L. 24 febbraio 1992, n. 173 e, successivamente, dall'art. 1, D.Lgs. 16 ottobre 1992, n. 410.

Art. 18

L'art. 3 – della legge 29 novembre 1941, n. 1405 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario."

Art. 19

1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell'incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale.

Art. 20

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, valutato in euro 723.865,98 (lire 1.401.600.000) per l'anno 1989 e in euro 4.343.195, 93 (lire 8.409.600.000) in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia.
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato nel comma 1 dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia.

Art. 21

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, valutato in euro 938.014,84 (lire 1.816.250.000) per l'anno 1989 e in euro 5.628.089 (lire 10.897.500.000) in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, concernente "delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".